

Polizza RCT – Professioni Liberali per Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Esperti Contabili - (Cattolica Assicurazioni Scarl)

Polizza obbligatoria per poter rilasciare il visto di conformità (“Visto leggero”)

Art. 1) CLAUSOLA DI RACCORDO

Premesso che il Contraente/Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità di avere in corso con la infrascritta Società la polizza n. xxxx.32.yyyyy per la Responsabilità Civile a lui derivante nella sua qualità di esercente la libera professione di *Dottore Commercialista, di Consulente del Lavoro ed Esperto Contabile* regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, **il medesimo Contraente/Assicurato, prende atto ed accetta che:**

- a) la presenza di tale polizza RC Professionale [n. xxxx.32.yyyyy] sia condizione necessaria per la sottoscrizione della presente polizza;
- b) qualora la polizza n. xxxx.32.yyyyy (o una sua sostitutiva) – per un qualsiasi motivo – dovesse essere non rinnovata o disdettata, automaticamente:
 1. anche la presente polizza sarà automaticamente ritenuta non rinnovata o disdettata [fermo restando quanto previsto all’art. R16 – “Efficacia dell’assicurazione” delle Condizioni Generali];
 2. la Società – ai sensi del comma 2., Art. 22 del Decreto Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 - darà immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate del venir meno della garanzia assicurativa.

Art. 2) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Premesso che la polizza in oggetto viene emessa sulla base della Normativa di cui al Mod. RCPL 2 – Ed. 7/2007 integrata dalle disposizioni di cui alla presente Appendice N. 1, **d’accordo fra le parti si conviene** di abrogare il disposto dell’Art. R13 nonché dell’Art. R1B – Oggetto dell’assicurazione (Mod. RCPL 2 – Ed. 7/2007) – e di sostituirli con il seguente:

Art. 13Bis – DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale di *Dottore Commercialista, di Consulente del Lavoro ed Esperto Contabile* – svolta nei termini delle leggi che la regolano - **esclusivamente per l’apposizione dei visti di conformità (“visto leggero”)** durante l’esplicazione delle seguenti attività:

- a) **Assistenza Fiscale** – come specificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1999 n.164, dalla Circolare del 06.04.2006 n. 13 nonché dalla Circolare del 04.05.2009 n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni;
- b) **Compensazione Credito I.V.A.** – come specificato dal Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78 e Legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione, dal Decreto Ministeriale n.164/99, nonché dal D.Lgs. n. 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

L’assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso.

La validità della garanzia di cui alla presente polizza rimane comunque subordinata al fatto che l’Assicurato:

- 1) sia in possesso di tutti i **requisiti** richiesti dalla legge e sia regolarmente **abilitato** per l’esplicazione di tali attività;
- 2) abbia direttamente predisposto le dichiarazioni.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

Art. 3) MASSIMALE RCT

L’Assicurazione di cui all’**Art. 13 Bis – Descrizione del Rischio Assicurato**, è prestata fino alla concorrenza del Massimale RCT indicato in polizza [€uro 1.050.000,00] per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo.

Art. 4) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Agli effetti della validità della garanzia, il Contraente/Assicurato dichiara –e la Società ne prende atto - che:

- 1) negli ultimi 5 (*cinque*) anni:
 - a) non ha ricevuto l’irrogazione di sanzioni per la violazione di norme riguardanti l’apposizione dei visti di conformità (“visto leggero”);

- b) non ha ricevuto richieste di risarcimento di perdite relative all'attività di apposizione dei visti di conformità ("visto leggero");
- 2) non è a conoscenza di atti, fatti e/o situazioni che possano comportare richieste di risarcimento di perdite e/o irrogazione di sanzioni a suo carico e/o a terzi relativamente all'attività di apposizione dei visti di conformità ("visto leggero");
- 3) il Massimale indicato in polizza, relativo all'attività di apposizione dei visti di conformità ("visto leggero") di cui alla "Descrizione del Rischio Assicurato", è adeguato sia con riferimento al numero dei contribuenti assistiti che al numero dei visti di conformità da emettere.

Art. 5) ESCLUSIONI

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. R20 – "Delimitazione dell'assicurazione" nonché dall'art. R2B – "Esclusioni" delle Condizioni Generali e/o Norme aggiuntive di polizza il cui contenuto rimane confermato, si precisa che rimangono comunque escluse dalla garanzia anche:

- 1) le richieste di risarcimento relative ad attività diverse da quella definita in polizza nella "Descrizione del Rischio Assicurato";
- 2) le richieste di risarcimento relative a visti di conformità ("visto leggero") le cui dichiarazioni e/o scritture contabili, siano predisposte e/o tenute direttamente dallo stesso contribuente.

Art. 6) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – PERIODO DI OSSERVAZIONE

Preso atto dell'Art. R14 – Inizio e termine della garanzia R.C.T. – delle Condizioni Generali di polizza, il cui contenuto viene qui confermato, d'accordo fra le parti si conviene di integrare il contenuto del suddetto articolo con la precisazione/integrazione qui di seguito riportata:

in caso di cessazione della presente polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione, l'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della polizza, a condizione che il comportamento colposo sia stato posto in essere nel periodo di validità della polizza stessa.

Art. 7) SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Preso atto dell'Art. R4B – Scoperto obbligatorio – delle Norme aggiuntive che regolano la responsabilità civile, il cui contenuto viene qui confermato, si conviene:

- che lo stesso sarà applicato nella misura del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 258,00 e massimo di euro 775,00.
- di integrare il contenuto del suddetto articolo con la precisazione/integrazione che lo scoperto in oggetto **non sarà opponibile ai terzi danneggiati**, ma rimarrà in ogni caso a carico del Professionista assicurato.

La Società si impegna comunque a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili a sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo dello scoperto minimo di cui sopra.

Il Contraente/Assicurato dà pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire le richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società l'importo pari allo scoperto di cui sopra entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli scoperti e/o franchigie dovranno comunque rimanere a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Art. 8) ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Premesso che il premio annuo ("fisso") della polizza in oggetto è stato stabilito pari ad **€uro 200,00** senza alcuna Regolazione di fine periodo, pur tuttavia il Contraente/Assicurato – *a mero titolo di informazione statistica* – si impegna a fornire per iscritto alla Società entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'indicazione del numero di visti di conformità ("visto leggero") apposti, suddivisi nel seguente modo:

- a) n°visti di importo fino ad un massimo di **€uro 30.000,00**;
- b) n°visti di importo superiore ad **€uro 30.000,00** ma inferiore ad **€uro 75.000,00**;
- c) n°visti di importo superiore ad **€uro 75.000,00** ma inferiore ad **€uro 100.000,00**;
- d) n° visti di importo superiore ad **€uro 150.000,00**;

nonché il valore dell'ammontare complessivo dei visti di conformità ("visto leggero") apposti.

FERMO IL RESTO